

**Titolo VIII**  
**DELLA PROMOZIONE E DEL SOSTEGNO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE**  
**Capo III**  
**Di altre specifiche misure**

Art. 72

Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore

1. Il Fondo previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera g), della legge 6 giugno 2016, n. 106, è destinato a sostenere,

**anche attraverso le reti associative di cui all'articolo 41,**  
lo svolgimento di attività di interesse generale di cui all'articolo 5,  
costituenti oggetto di iniziative e progetti promossi **da**  
**organizzazioni di volontariato,**  
**associazioni di promozione sociale**  
**e fondazioni del Terzo settore,**  
iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

*Nota ASMU ITALIA*

**MODIFICA**

*da*

*organizzazioni di volontariato,*  
*associazioni di promozione sociale*  
*e fondazioni del Terzo settore,*

**CON**

*dagli enti del terzo settore*

2. Le iniziative e i progetti di cui al comma 1 possono essere finanziati anche in attuazione di accordi sottoscritti, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina annualmente con proprio atto di indirizzo gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le linee di attività finanziabili nei limiti delle risorse disponibili sul Fondo medesimo.

**4. In attuazione dell'atto di indirizzo di cui al comma 3, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali individua i soggetti attuatori degli interventi finanziabili attraverso le risorse del Fondo, mediante procedure poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241.**

5. Per l'anno 2017, la dotazione della seconda sezione del Fondo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera g), della legge 6 giugno 2016, n. 106, è incrementata di 40 milioni di euro.  
A decorrere dall'anno 2018 la medesima dotazione è incrementata di 20 milioni di euro annui, salvo che per l'anno 2021, per il quale è incrementata di 3,9 milioni di euro.

Note all'art. 72:

- Per il testo dell'art. 9 della legge n. 106 del 2016, si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 15 della legge n. 241 del 1990, si veda nelle note all'art. 53.
- Per il testo dell'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001, si veda nelle note all'art. 4.